

IVA 10% servizi alberghieri: la Corte UE ridisegna i confini dell'IVA ridotta

SINTESI OPERATIVA

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che l'aliquota ridotta applicabile al pernottamento alberghiero non si estende automaticamente a ogni servizio compreso in un prezzo forfetario. Parcheggio, colazione, wi-fi e centro benessere possono essere esclusi dall'agevolazione se lo Stato membro limita il beneficio alle prestazioni strettamente connesse all'alloggio, purché sia rispettata la neutralità fiscale. Gli operatori italiani devono quindi verificare la disciplina nazionale, distinguere le prestazioni accessorie e applicare aliquota, documento e obblighi IVA.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L' aliquota IVA ridotta per il soggiorno in albergo non si estende in modo automatico a ogni servizio incluso nel prezzo forfetario. Parcheggio, prima colazione, wi-fi, centro benessere: secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea – sentenza del 5 marzo 2026 nelle cause riunite C-409/24, C-410/24 e C-411/24 – ciascuno Stato membro può circoscrivere l'agevolazione alle sole prestazioni strettamente connesse all'alloggio. A patto, però, che risulti rispettato il principio di neutralità fiscale.

IN BREVE

La CGUE, con sentenza del 5 marzo 2026 (cause riunite C-409/24 – C-411/24), ha confermato che gli Stati membri possono limitare l'IVA ridotta al solo alloggio, escludendo i servizi accessori, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il test di neutralità impone di verificare se la prestazione accessoria – ad esempio la colazione – è sostituibile con quella offerta da operatori terzi soggetti all'aliquota ordinaria. In Italia il quadro è strutturalmente diverso rispetto alla Germania: la somministrazione di alimenti e bevande beneficia già del 10% ai sensi del n. 121 della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972, rendendo meno critico il problema della neutralità per la colazione. Il problema si pone invece con maggiore acuità per i servizi privi di aliquota ridotta autonoma – parcheggio, spa, wi-fi, palestra – per i quali la sentenza impone una revisione dell'orientamento espresso dalla circolare n. 9/380640 del 1980.

IL CASO TEDESCO

La vicenda che ha raggiunto i giudici di Lussemburgo prende forma da una serie di accertamenti fiscali condotti in Germania nei confronti di strutture ricettive. Il fisco tedesco contestava l'applicazione dell'aliquota ridotta del 7% – prevista per l'alloggio alberghiero – anche ai servizi accessori offerti ai clienti nel pacchetto forfetario: posto auto, prima colazione, connessione wi-fi, palestra, centro benessere. Il tutto compreso in un unico prezzo globale, ma – nella lettura dell'amministrazione finanziaria tedesca – non tutto meritevole del medesimo trattamento fiscale agevolato.

La questione ha un peso economico non trascurabile. In Germania l'aliquota ordinaria è al 19%, quella ridotta al 7%. Applicare l'una o l'altra su voci di spesa rilevanti modifica in misura significativa sia i conti degli operatori del settore sia il gettito erariale.

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

L'art. 98 della direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte unicamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell'Allegato III. Il punto 12 di quell'allegato ricomprende l'alloggio fornito da alberghi e strutture simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e per roulotte.

Il nodo interpretativo era chiaro: quella discrezionalità accordata agli Stati include anche la facoltà di limitare l'agevolazione a soli alcuni elementi della categoria? I giudici europei hanno risposto affermativamente. Uno Stato può restringere l'aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici di una categoria di prestazioni, purché non violi il principio di neutralità fiscale. La posizione si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, che consente l'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta nell'ambito delle categorie previste dalla direttiva, a condizione che la scelta avvenga su basi generali e oggettive (cfr. causa C-94/09 Commissione/Francia e la successiva giurisprudenza di applicazione selettiva).

LA PRESTAZIONE UNITARIA NON È DECISIVA

Un argomento ricorrente nelle controversie di questo tipo riguarda il carattere unitario della prestazione. Se il cliente paga un prezzo onnicomprensivo per camera, colazione e parcheggio, si potrebbe sostenere che esista un'unica operazione soggetta a un'unica aliquota. La Corte ha però chiarito che, quando lo Stato esercita la propria discrezionalità su basi generali e oggettive, questa circostanza non è decisiva. La verifica sull'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta va condotta a prescindere dal fatto che i servizi siano fatturati separatamente o inclusi in un pacchetto globale.

I DUE GRUPPI DI PRESTAZIONI NELLA NORMATIVA TEDESCA

Nel merito, la Corte ha riconosciuto che la normativa fiscale tedesca distingue con una certa precisione tra 2 gruppi di prestazioni rese nell'ambito di un soggiorno alberghiero.

Il primo gruppo comprende le prestazioni direttamente connesse all'alloggio di breve durata: la messa a disposizione di locali arredati con oggetti d'uso corrente, come un televisore, una radio, un telefono, una cassaforte. A queste prestazioni si applica l'aliquota ridotta.

Il secondo gruppo esclude invece dal beneficio i servizi che hanno una connotazione prevalentemente non ricettiva: la concessione di sale per conferenze, l'accesso a spazi destinati ad attività professionali o commerciali. Queste prestazioni scontano l'aliquota ordinaria.

La distinzione permette di separare, con criteri oggettivi, le prestazioni che riguardano il soggiorno in senso proprio da quelle che, pur offerte all'interno di una struttura alberghiera, hanno una diversa natura funzionale.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	REGIME IVA (GERMANIA)	NOTE
Alloggio in camera arredata	7% (ridotta)	Prestazione principale
TV, radio, telefono, cassaforte in camera	7% (ridotta)	Accessori diretti all'alloggio
Prima colazione	Da verificare	Test di neutralità: comparabilità con bar/ristoranti esterni (19%)
Parcheggio	Da verificare	Test di neutralità: comparabilità con autosili esterni (19%)
Wi-fi / palestra / centro benessere	Da verificare	Test di neutralità: comparabilità con operatori autonomi (19%)
Sale conferenze / spazi commerciali	19% (ordinaria)	Esclusi dall'agevolazione per natura non ricettiva

IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE COME CARTINA DI TORNASOLE

Rimane un passaggio cruciale, demandato al giudice del rinvio. Il principio di neutralità fiscale impone di non trattare in modo diverso beni o servizi simili dal punto di vista del consumatore medio. Se 2 operazioni sono sostituibili l'una con

l'altra, applicare aliquote diverse rischia di orientare le scelte del consumatore – e quindi di violare quel principio (cfr. causa C-406/20, Phantasialand).

In termini pratici: il giudice nazionale dovrà verificare se la prima colazione offerta dall'albergo è comparabile, nella percezione del cliente ordinario, alla colazione servita in un bar o ristorante nelle vicinanze. Stessa logica per il parcheggio: se un autosilo adiacente offre lo stesso servizio – assoggettato però all'aliquota ordinaria – applicare la ridotta solo perché il parcheggio è gestito dall'albergo genererebbe una distorsione concorrenziale.

Se il giudice di rinvio accerta l'esistenza di questo rapporto di sostituibilità, la mancata applicazione dell'aliquota ridotta ai servizi accessori non compromette il principio di neutralità. Al contrario – lo preserva. Perché le stesse prestazioni, erogate in modo autonomo da un terzo operatore, risulterebbero comunque assoggettate all'aliquota ordinaria.

I RIFLESSI SULL'ORDINAMENTO ITALIANO: UN QUADRO STRUTTURALMENTE DIVERSO

Il tema non è confinato alla Germania. La sentenza produce riflessi concreti anche sull'ordinamento italiano, ma con un quadro di partenza significativamente diverso da quello tedesco.

Nel nostro sistema, l'aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle prestazioni rese nelle strutture ricettive ai sensi del **n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972**. La disposizione richiama le strutture di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed è stata integrata dall'art. 48 della legge 342/2000, che ha aggiunto – nell'ambito del n. 120 stesso – le *“prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari”*.

Sul versante della prassi, la circolare n. 9/380640 del 14 febbraio 1980 aveva già esteso il concetto di “prestazione alberghiera” ai servizi accessori connessi o dipendenti – lavanderia, garage, prenotazioni – ammettendoli all'aliquota ridotta. La sentenza CGUE del 5 marzo 2026 porta ora a riconsiderare quell'orientamento alla luce del criterio di neutralità fiscale: non è il mero contesto (struttura ricettiva vs. operatore esterno) a determinare il regime applicabile, ma la natura intrinseca della prestazione e il suo rapporto funzionale con l'alloggio.

Il punto più delicato – ma anche quello dove l'Italia presenta una specificità rilevante rispetto alla Germania – riguarda la prima colazione. In Germania, la somministrazione di alimenti e bevande da parte di bar e ristoranti sconta l'aliquota ordinaria del 19%: applicare la ridotta del 7% alla colazione in albergo crea quindi una distorsione concorrenziale che il test di neutralità deve correggere. In Italia, invece, la **somministrazione di alimenti e bevande** gode già dell'aliquota del 10% ai sensi del **n. 121 della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972** – applicabile a bar, ristoranti e strutture analoghe. Ne consegue che, per la prima colazione, il test di neutralità non rileva una distorsione concorrenziale tra albergo e operatori esterni, entrambi soggetti al medesimo 10%. Il problema, semmai, si pone con maggiore acuità per i servizi non coperti da aliquote ridotte autonome: parcheggio, spa, wi-fi, palestra.

Ai giudici nazionali – e, in ultima istanza, all'Agenzia delle Entrate in sede di prassi interpretativa – spetterà applicare il criterio elaborato dalla Corte, distinguendo servizio per servizio tra ciò che attiene all'alloggio in senso stretto e ciò che ne fuoriesce, tenendo conto delle specificità del sistema IVA italiano.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Ventricano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (10/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventricano

STUDIO PIZZANO